MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 3

L'art. 6 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e puo' ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali. In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, l'Ufficio tecnico rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuo di:

a) L. 2000 per le fabbriche artigiane di cui all'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, nonche' per le filande di seta, qualunque sia il numero di bacinelle installate, e per le filature a mano di canapa;

b) L. 10.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere non superiore a 20.000;

c) L. 20.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 20.000 mia non a 50.000;

d) L. 30.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 50.000; Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria. La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui e' rilasciata. Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza. I diritti di licenza nella misura di cui sopra si applicano alle licenze da rilasciare, mentre per quelle gia' rinnovate per l'anno 1954, sara' provveduto alla riscossione della differenza fra la nuova e la vecchia misura".

Versione in vigore dal 19 dicembre 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazione al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali

Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazione-al-regime-fiscale-di-taluni-filati-di-fibre-tessili/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it